



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 75 del 04/09/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N.773/18 TRIBUNALE DI RAGUSA CAUSA DI
II GRADO COMUNE DI RAGUSA C/ FIRRINCIELI GIORGIO**

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Oggetto:Liquidazione sentenza n.773/18 Tribunale di Ragusa – Causa in II grado
Comune di Ragusa c/ Firrincieli Giorgio.

Si premette che con sentenza n. 321/13 notificata a questo Comune in data 8.7.13 prot. 56030 il Giudice di Pace di Ragusa, decidendo nella causa civile in opposizione a sanzione amministrativa promossa dal signor Firrincieli Giorgio con ricorso avverso verbale di contestazione ex art. 204-bis c.d.s, a seguito della acquesenza all'opposizione prestata dall'ente (il verbale di contestazione opposto veniva in autotutela annullato), dichiarava cessata la materia del contendere condannando il Comune a rifondere al ricorrente le spese processuali per complessive € 337,00, di cui 37 euro per spese ed € 300,00 per compensi difensivi oltre IVA e CPA, applicando per tale determinazione i paramenti fissati dal D.M. 20.7.2012 n. 140 in vigore dal 23.8.2012.

Che l'ufficio proponeva appello avanti il Tribunale di Ragusa avverso la suddetta sentenza, in quanto, il Giudice di Pace di Ragusa aveva liquidato le spese di lite , poste a carico dell'appellante in € 337,00 in violazione del disposto dell'art. 91 IV comma in base al quale le spese di lite non poteva superare il valore della causa nel caso di specie inferiore ad € 1.100 e pari ad € 170,50, stante che nel caso in specie il valore della domanda era di € 170,50, mentre il giudice ha liquidato per compensi difensivi € 300,00.

Che con sentenza, notificata in forma esecutiva, il 5.07.18, prot.72492, il Tribunale

di Ragusa ha ritenuto l'appello infondato e confermato la sentenza di primo grado e, per l'effetto ha condannato l'ente a rifondere al sig. Firrincieli Giorgio le spese di giudizio per € 370,00 oltre accessori di legge.

Occorre pertanto dare esecuzione alla sentenza e procedere al pagamento.

Tutto ciò premesso;

Vista la sentenza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.3.2017 di approvazione del nuovo Regolamento Contabile ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017-2019 n.315 del 13.7.17

Visto il D.lgs 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) che recita “ nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G, sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.lgs 18.8.2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa

1.Di impegnare nel Bilancio 2018, P.E.G 2018 al cap. 1230 “Liti, arb. Etc.”Cod. 01-11-1-03-02-99-002, dove esiste l'occorrenda disponibilità, la somma di € 539,87 scadenza anno 2018.

2.Di liquidare la superiore somma in favore del sig. Firrincieli Giorgio con pagamento per cassa.

3.Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giudiziale esecutivo(sentenza notificata in forma esecutiva).

4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs 267/00, come preventivamente verificato.
5. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Si allega sentenza n. 773/18 TRG

Ragusa, 04/09/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale